



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Indirizzi per l'assegnazione di finanziamenti degli interventi non programmati a difesa della costa e di manutenzione delle strutture portuali ed escavazione dei relativi fondali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Territorio e Ambiente dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente assegna, con proprio decreto, su proposta del Dirigente della struttura amministrativa regionale competente per materia, i finanziamenti di interventi a difesa della costa non previsti in atti programmatori della Regione approvati ai sensi dell'articolo 14 della Legge 109/1994 e successive modificazioni;
2. l'assegnazione di cui al precedente punto 1 avverrà sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
3. la programmazione regionale degli interventi sui porti, richiesta ai sensi della D.G.R. n. 639 del 03.04.2002, avverrà sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nell'allegato "B" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE
(Dott. Ing. Libero Principi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Legge regionale 18 aprile 1979, n. 17
2. Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44
3. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10
4. Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- MOTIVAZIONE

RILEVATO che il 10 novembre 2001 è entrata in vigore la Legge regionale 20/2001, recante norme in materia di organizzazione e di personale della Regione;

CONSIDERATO:

CHE il processo di attuazione del d.lgs. 112/1998 ha visto la Regione Marche diventare unica titolare delle competenze in materia di opere marittime a difesa della costa, peraltro mantenute e non delegate a comuni o province, a fronte di un trasferimento di risorse finanziarie ed umane nullo;

CHE in materia di porti di rilievo regionale ed interregionale, le cui funzioni amministrative sono state trasferite ai Comuni territorialmente competenti, con la legge regionale n. 10/99, l'assegnazione dei finanziamenti avviene (giusta D.G.R. n. 639/2002) sulla base della programmazione regionale;

CHE la realizzazione dei lavori pubblici è per legge subordinata alla inclusione in strumenti programmatori, in generale, preventivamente adottati dalla Giunta e approvati dal Consiglio (sono consentite deroghe per specifiche fattispecie espressamente disciplinate dalla legge stessa);

CHE le opere marittime, per loro natura, possono presentare caratteri di urgenza o estrema urgenza;

CHE, inoltre, i suddetti caratteri potrebbero comportare necessità di interventi non preventivamente programmati e, come tali, non adottate dalla Giunta e approvati dal Consiglio;

VISTI gli articoli 2 e 3 della L.R. 17/1979;

RICHIAMATA la circostanza che il vigente programma delle opere pubbliche di cui all'articolo 3 della L.R. 17/1979 (approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 48 del 26 settembre 2001), prevede, tra gli enti responsabili dell'attuazione degli interventi per la difesa della costa e sui porti, oltre alla Regione, rispettivamente anche i Comuni ed ogni loro forma di associazione, nonché gli enti locali sulla base di accordi con la Regione;

RICHIAMATA, altresì, la circostanza che dal 4 aprile 2002 le funzioni amministrative in materia di porti sono state trasferite ai Comuni territorialmente competenti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che la titolarità della Regione nella funzione di progettazione ed esecuzione delle opere di difesa della costa (Direttiva n. 2 in data 09.11.1982 del Presidente della Giunta regionale) può ritenersi affermata redigendo la progettazione esecutiva, svolgendo le funzioni di sorveglianza e disciplinando tempi e modalità di realizzazione dei lavori da parte dell'Ente attuatore;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2001;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettere b) e d), della L.R. 20/2001;

VISTO l'articolo 5 della L.R. 44/1994;

VISTO il citato vigente programma delle opere pubbliche redatto ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 17/1979 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.A. n°48 del 26.09.2001;

VISTO, in particolare, i capitoli 4 e 5 del programma disciplinante gli interventi per la difesa della costa e sui porti regionali;

RITENUTO di confermare la validità dei criteri ivi descritti;

RITENUTO, altresì, di integrare i suddetti criteri come segue:

- costituisce massima priorità la salvaguardia della pubblica incolumità;
- costituisce elemento prioritario il concorso finanziario dell'ente beneficiario, finalizzato a conferire o a migliorare la funzionalità dell'intervento;
- costituisce elemento prioritario la immediata realizzabilità dell'intervento sotto il duplice aspetto tecnico ed amministrativo;
- costituisce elemento di valutazione l'utilizzo del materiale di escavazione dei fondali portuali al quale, in relazione alle vigenti disposizioni in materia, verrà assegnato il seguente ordine prioritario decrescente:
 1. utilizzo per ripascimento;
 2. conferimento a terra per il riutilizzo come materiale inerte;
 3. immersione in mare finalizzato allo scarico;

RITENUTO, inoltre, necessario organizzare tutti i predetti criteri, anche attraverso la definizione di ordini di priorità decrescenti;

CONSIDERATO che:

- per gli interventi di difesa della costa l'organizzazione possa essere la seguente:

a) criteri di priorità per la concessione di contributi

I criteri di priorità in ordine decrescente sono:

- 1) opere di salvaguardia della pubblica incolumità;
- 2) opere di completamento;
- 3) opere di manutenzione e recupero;
- 4) opere complete e funzionali;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5) opere di rinaturalizzazione, recupero e miglioramento ambientale delle aree del demanio marittimo.

A parità di condizione costituiscono elementi preferenziali, in ordine decrescente:

- 1) il concorso finanziario dell'ente beneficiario finalizzato a conferire funzionalità all'intervento;
- 2) l'immediata realizzabilità dell'intervento, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto amministrativo;
- 3) il concorso finanziario dell'ente beneficiario, finalizzato a migliorare la funzionalità dell'intervento.

b) tipologia degli interventi da realizzare

Le tipologie prevalenti di opere, anche combinate tra loro, saranno individuate tra le seguenti:

- 1) ripascimento del litorale senza protezione (ripascimento puro senza utilizzo di scogliere di contenimento), anche ai fini della sola ricostituzione della linea di costa esistente;
- 2) ripascimento del litorale con protezione (ripascimento con protezione di scogliere emerse o soffolte)
- 3) movimentazione di materiale sabbioso per il riequilibrio artificiale del litorale;
- 4) attivazione del trasporto solido fluviale nel tratto terminale ai fini della ripresa del ripascimento naturale;
- 5) ricaricamento e rafforzamento di scogliere esistenti, previa attenta valutazione del caso specifico. Saranno di norma da evitare realizzazioni di nuove scogliere emerse;
- 6) Interventi finalizzati essenzialmente al miglioramento delle condizioni di sicurezza della fruibilità dei litorali;

Sarà possibile derogare dalle tipologie innanzi individuate nel solo caso di interventi di somma urgenza resisi necessari dal verificarsi di eventi meteomarinari eccezionali o di interventi alternativi con un migliore rapporto costi-benefici da realizzare in ambiti caratterizzati dalla presenza rilevante di tipologie di opere difformi dalle tipologie ammissibili, anche in tali casi l'attuazione degli interventi dovrà essere previamente valutata con riferimento alla singola fattispecie.

c) criteri per la localizzazione

- 1) salvaguardia di abitati o infrastrutture litoranee con attenzione alle infrastrutture stradali ed alle reti di servizi;
- 2) aree ad alta valenza ambientale;
- 3) aree prospicienti attività turistiche con elevato numero di presenze;
- 4) strutture varie di servizio connesse alle attività turistiche o commerciali.

- per gli interventi sui porti l'organizzazione possa essere la seguente:

a) criteri di priorità per la concessione di contributi

I criteri di priorità in ordine decrescente sono:

- 1) opere a salvaguardia della pubblica incolumità;
- 2) opere di completamento;
- 3) opere di manutenzione e recupero;
- 4) opere complete e funzionali.

A parità di condizioni costituiscono elementi preferenziali, in ordine di priorità decrescente:

- 1) il concorso finanziario dell'ente attuatore, finalizzato a conferire funzionalità all'intervento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) l'immediata realizzabilità dell'intervento, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto amministrativo;
- 4) il concorso finanziario dell'ente attuatore, finalizzato a migliorare la funzionalità dell'intervento.

b) tipologia degli interventi da realizzare

Le tipologie prevalenti di ristrutturazione, completamento, miglioramento e ampliamento, tenuto conto dello sviluppo dei porti turistici secondo quanto previsto nel Piano regionale dei Trasporti, dovranno essere individuate tra le seguenti:

- 1) manutenzione ordinaria di opere, manufatti ed impianti esistenti nell'ambito delle strutture portuali, pulizia delle aree e degli specchi acquei nonché mantenimento dei fondali al fine di garantire l'agibilità in sicurezza;
- 2) manutenzione straordinaria delle opere d'arte e di difesa foranea onde mantenere efficienti e sicure le strutture portuali di competenza regionale;
- 3) realizzazione di nuove opere d'arte e di difesa foranea.

Per gli interventi di escavazione dei fondali, a parità di tutte le condizioni, costituisce elemento di preferenza l'utilizzo del materiale escavato, secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

- 1) utilizzo per ripascimento;
- 2) conferimento a terra per il riutilizzo come materiale inerte;
- 3) immersione in mare finalizzato allo scarico;

c) connessione con altri interventi della U.E., dello Stato e della Regione

L'interconnessione con altri interventi della U.E., dello Stato e della Regione costituisce fattore preferenziale di finanziamento degli interventi. Nel caso di esistenza delle forme di cofinanziamento sarà verificato che non sussistano duplicazione delle fonti di finanziamento dello stesso intervento.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. C), i dirigenti dei Servizi curano l'attuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale, nonché dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore del Dipartimento;

VISTO l'articolo 3, comma 1, nonché l'articolo 6, comma 1, lett. a) e comma 3, della L.R. 20/2001;

RITENUTO CHE:

- 1) nel caso di intervento di difesa della costa regolarmente programmato ex art. 14 della L. 109/1994 e successive modificazioni, il Dirigente del Servizio può procedere autonomamente all'assegnazione della gestione del relativo finanziamento ad un Ente attuatore, fermo restando lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione, contabilità ed assistenza. L'Ente attuatore dovrà, comunque, rientrare tra quelli previsti dal programma delle opere pubbliche ex art. 3 della L.R. 17/1997, al momento vigente;
- 2) nel caso di interventi di difesa della costa imprevidi ed imprevedibili e, come tali, non inseriti nella programmazione dei lavori pubblici della Regione ex art. 14 della Legge 109/1994 e successive modificazioni, il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente procederà all'assegnazione del relativo finanziamento all'Ente attuatore su proposta del dirigente della struttura amministrativa regionale competente per materia;

- **ESITO DELL'ISTRUTTORIA**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

PROPONE

l'adozione della seguente deliberazione della Giunta Regionale:

1. il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente assegna, con proprio decreto, su proposta del Dirigente della struttura amministrativa regionale competente per materia, i finanziamenti di interventi a difesa della costa non previsti in atti programmatici della Regione approvati ai sensi dell'articolo 14 della Legge 109/1994 e successive modificazioni;
2. l'assegnazione di cui al precedente punto 1 avverrà sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
3. la programmazione regionale degli interventi sui porti, richiesta ai sensi della D.G.R. n. 639 del 03.04.2002, avverrà sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nell'allegato "B" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Mauro Petraccini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO E AMBIENTE

Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla giunta regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Libero Principi)



seduta del
3 DIC 2002
delibera
2125

pag.
8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

Criteria ed indirizzi per l'assegnazione di finanziamenti di interventi a difesa della costa non previsti in atti programmatori della Regione approvati ai sensi dell'articolo 14 della Legge 109/1994 e successive modificazioni.

a) criteri di priorità per la concessione di contributi

I criteri di priorità in ordine decrescente sono:

- 1) opere di salvaguardia della pubblica incolumità;
- 2) opere di completamento;
- 3) opere di manutenzione e recupero;
- 4) opere complete e funzionali;
- 5) opere di rinaturalizzazione, recupero e miglioramento ambientale delle aree del demanio marittimo.

A parità di condizione costituiscono elementi preferenziali, in ordine decrescente:

- 1) il concorso finanziario dell'ente beneficiario finalizzato a conferire funzionalità all'intervento;
- 2) l'immediata realizzabilità dell'intervento, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto amministrativo;
- 3) il concorso finanziario dell'ente beneficiario, finalizzato a migliorare la funzionalità dell'intervento.
- 4) ordine cronologico della richiesta

b) tipologia degli interventi da realizzare

Le tipologie prevalenti di opere, anche combinate tra loro, saranno individuate tra le seguenti:

- 1) ripascimento del litorale senza protezione (ripascimento puro senza utilizzo di scogliere di contenimento), anche ai fini della sola ricostituzione della linea di costa esistente;
- 2) ripascimento del litorale con protezione movimentazione di materiale sabbioso per il riequilibrio artificiale del litorale;
- 3) attivazione del trasporto solido fluviale nel tratto terminale ai fini della ripresa del ripascimento naturale;
- 4) ricaricamento e rafforzamento di scogliere esistenti, previa attenta valutazione del caso specifico. Saranno di norma da evitare realizzazioni di nuove scogliere emerse;
- 5) Interventi finalizzati essenzialmente al miglioramento delle condizioni di sicurezza della fruibilità dei litorali;

Sarà possibile derogare dalle tipologie innanzi individuate nel solo caso di interventi di somma urgenza resi necessari dal verificarsi di eventi meteomarinari eccezionali o di interventi alternativi con un migliore rapporto costi-benefici da realizzare in ambiti caratterizzati dalla presenza rilevante di tipologie di opere difformi dalle tipologie ammissibili, anche in tali casi l'attuazione degli interventi dovrà essere previamente valutata con riferimento alla singola fattispecie.

c) criteri per la localizzazione

- 1) salvaguardia di abitati o infrastrutture litoranee con attenzione alle infrastrutture stradali ed alle reti di servizi;
- 2) aree ad alta valenza ambientale;
- 3) aree prospicienti attività turistiche con elevato numero di presenze;
- 4) strutture varie di servizio connesse alle attività turistiche o commerciali.

Criteria ed indirizzi per la programmazione regionale degli interventi sui porti, richiesta ai sensi della D.G.R. n. 639 del 03.04.2002 ed assegnazione dei relativi finanziamenti.

a) criteri di priorità per la concessione di contributi

I criteri di priorità in ordine decrescente sono:

- 1) opere a salvaguardia della pubblica incolumità;
- 2) opere di completamento;
- 3) opere di manutenzione e recupero;
- 4) opere complete e funzionali.

A parità di condizioni costituiscono elementi preferenziali, in ordine di priorità decrescente:

- 1) il concorso finanziario dell'ente attuatore, finalizzato a conferire funzionalità all'intervento;
- 2) l'immediata realizzabilità dell'intervento, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto amministrativo;
- 3) il concorso finanziario dell'ente attuatore, finalizzato a migliorare la funzionalità dell'intervento.

b) tipologia degli interventi da realizzare

Le tipologie prevalenti di ristrutturazione, completamento, miglioramento e ampliamento, tenuto conto dello sviluppo dei porti turistici secondo quanto previsto nel Piano regionale dei Trasporti, dovranno essere individuate tra le seguenti:

- 1) manutenzione ordinaria di opere, manufatti ed impianti esistenti nell'ambito delle strutture portuali, pulizia delle aree e degli specchi acquei nonché mantenimento dei fondali al fine di garantire l'agibilità in sicurezza;
- 2) manutenzione straordinaria delle opere d'arte e di difesa foranea onde mantenere efficienti e sicure le strutture portuali di competenza regionale;
- 3) realizzazione di nuove opere d'arte e di difesa foranea.

Per gli interventi di escavazione dei fondali, a parità di tutte le condizioni, costituisce elemento di preferenza l'utilizzo del materiale escavato, secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

- 1) utilizzo per ripascimento;
- 2) conferimento a terra per il riutilizzo come materiale inerte;
- 3) immersione in mare finalizzato allo scarico;

c) connessione con altri interventi della U.E., dello Stato e della Regione

L'interconnessione con altri interventi della U.E., dello Stato e della Regione costituisce fattore preferenziale di finanziamento degli interventi. Nel caso di esistenza delle forme di cofinanziamento sarà verificato che non sussistano duplicazione delle fonti di finanziamento dello stesso intervento.

g

